



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Domenico Cerqua	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del "Gruppo Consiliare Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

VISTO il decreto n. 2/2024 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA l'istanza di deferimento del 18/03/2026;

VISTA l'ordinanza n. 55/2026 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario Ilaria Cirillo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO

Con nota prot. 0002182 del 4 febbraio 2026, trasmessa a mezzo PEC e acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 0000708, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare “**Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani**” costituito nella XI legislatura e relativo all’esercizio finanziario 2025, unitamente alla documentazione allegata. Con la deliberazione n. 70 del 12 febbraio 2026, la Sezione formulava alcune richieste di regolarizzazione e integrazione documentali cui il Gruppo ha dato tempestivamente riscontro in data 17 marzo 2026 con la nota prot. n. 54545/2026 acquisita al prot. Cdc n. 1376.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, “le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali”.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l’art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell’allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull’armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, “*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste*

dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n.

174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia “pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”. Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d’ora precisare che, per l’esercizio 2025, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l’irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non “regolarmente” rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica", essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014). L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto,

la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti*

anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata “Funzionamento dei gruppi consiliari”).

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, “a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari”.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012” (che detta disposizioni per la “riduzione dei costi della politica nelle regioni”) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”.*

5. Il rendiconto del Gruppo consiliare “Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani”

Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione in data 4 febbraio 2026, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

Nell'esercizio 2025 la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 5 unità alle quali in data 30 settembre 2025 si è aggiunto un altro consigliere Luigi Cirillo la cui adesione, come puntualizzato dal Presidente del Gruppo, è avvenuta nel rispetto dell'art. 40 comma 4 dello Statuto della Regione Campania (cfr. nota di riscontro del 17 marzo 2026). Con la delibera di comunicazione n. 70 del 12 febbraio 2026, la Sezione evidenziava diversi profili di criticità rispetto ai quali sollecitava la regolarizzazione. In particolare, si poneva in luce la presenza di alcuni errori materiali presenti nel prospetto di rendiconto con particolare riferimento all'annualità dell'esercizio, all'ammontare del fondo cassa per spese di funzionamento e all'assenza dell'attestazione di conformità all'originale, della data e del luogo di rilascio della copia, del nome e del cognome del soggetto autenticante e della qualità da questi rivestita, nonché della firma leggibile di tale soggetto. Gli indicati rilievi sono stati tutti oggetto di regolarizzazione da parte del Gruppo con la sopra indicata nota di riscontro e pertanto di intendono superati. Di seguito si riporta il prospetto con le correzioni apportate dal Gruppo:

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 (XI LEGISLATURA)		
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2025		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	47.967,70
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate (specificare)	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	15.446,28
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		63.413,98

(segue)

(continua)

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2025		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	27.599,98
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta C/C e bonifico al consiglio regionale per chiusura conto)	180,40
17)	Spese per pagamento F24	400,00
18)	Restituzione somma Consiglio Regionale. Delibera n. 139 del 23/04/2025 della Corte dei Conti.	4,00
Restituzione somma per chiusura c.c. fine Legislatura al Consiglio Regionale		35.229,60
TOTALE USCITE		63.413,98
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		15.446,28
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		47.967,98
USCITE pagate nell'esercizio		63.413,98
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		0,00
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

6. Le entrate disponibili nell'esercizio – il contributo annuo

L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 2012 - prevede che «in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente».

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente ad interim responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri", per l'esercizio 2025, «[verificato] che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025 [...] individui», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2025, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a $\{5.000 + [(0,05 \times 5.575.025) / 51 =]\}$ euro 10.480,46, a sua volta pari a euro $(10.480,46 : 12 =)$ 872,14 al mese.

Come è stato anticipato, il Gruppo consiliare nel 2025 è stato fino al 30 settembre 2025 composto da cinque Consiglieri, nella predetta data infatti ha aderito il consigliere Luigi Cirillo (v. verbale n. 2 del 20.09.2025). Il Gruppo consiliare, pur composto da sei componenti, ha beneficiato, tuttavia, di un contributo mensile pari a euro $(872,14 \times 5 =)$ 4.360,70, trovando applicazione l'art. 40 (Gruppi consiliari), comma 4, dello Statuto della Regione Campania, a norma del quale «il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica». Giova ricordare che in relazione al rendiconto 2024 questa Sezione ha accertato spese irregolari con deliberazione n. 139/2025, con l'obbligo di restituzione in favore del Consiglio regionale per complessivi euro 4,00 che infatti sono contabilizzate tra le uscite dell'esercizio. Conseguentemente, nel complessivo esercizio 2025, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole determine dirigenziali, la somma di euro 47.967,70, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

Data	N. determina	importo
01/04/2025	381	4.360,70
01/04/2025	383	4.360,70
01/04/2025	384	4.360,70
06/05/2025	511	4.360,70
03/06/2025	628	4.360,70
07/07/2025	826	4.360,70
01/08/2025	969	4.360,70
01/09/2025	1049	4.360,70
02/10/2025	1182	4.360,70
31/10/2025	1295	4.360,70
01/12/2025	1426	4.360,70
Totale		47.967,70

7. Le uscite pagate nell'esercizio

Il Gruppo ha sostenuto prevalentemente spese per incarichi professionali per la comunicazione oltre che euro 400,00 per il versamento di ritenute d'acconto, euro 4,00 di restituzione al Consiglio regionale in forza della delibera di questa Sezione n. 139/2025 e infine euro 180,40 per spese di chiusura del c/c.

Venendo all'esame delle *"spese per consulenze, studi e incarichi"* che nel 2025 ammontano a euro 27.599,98 (a cui occorre aggiungere la ritenuta d'acconto versata e pari a euro 400,00) il Gruppo ha conferito otto incarichi di seguito elencati:

INCARICHI			
CONSIGLIERE (richiedente)	PROFESSIONISTA/AGENZIA	DATA	IMPORTO
ABBATE LUIGI	ALESSANDRO DE BLASIS	01/03/2025	2.000,00
IODICE MARIA LUGIA	PF EDIZIONI	07/01/2025	2.000,00
IODICE MARIA LUGIA	POTA GIANLUCA	02/01/2025	5.000,00
PORCELLI GIOVANNI	DREAMER SRLS	08/01/2025	7.000,00
SAVASTANO GIOVANNI	ARTIDE SRLS	05/02/2025	6.000,00
VOLPE ANDREA	CIRILLO MARIO	18/02/2025	1.250,00
VOLPE ANDREA	ROBERTO BOCCIA	02/02/2025	1.250,00
VOLPE ANDREA	HUBILMENTE	10/02/2025	3.500,00
TOTALE			28.000,00

In ordine alle modalità con le quali il Gruppo Consiliare ha per quanto di competenza assolto agli obblighi di pubblicità del rendiconto, prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n° 38, è stata trasmessa documentazione comprovante la trasmissione della documentazione da parte del Gruppo.

8. Rilievi comuni a tutti i contratti

8.1 La Sezione con la delibera di comunicazione aveva individuato alcune criticità comuni ai diversi incarichi rispetto alle quali formulava rilievi e richieste di chiarimento cui il Gruppo ha dato riscontro con la nota del 17 marzo acquisita al protocollo.

In particolare, si chiedeva di trasmettere (i) l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva insussistenza idonea a legittimare il conferimento di incarichi a soggetti estranei; (ii) l'attestazione relativa alla veridicità dell'attività svolta così come rendicontata; (iii) lo svolgimento di procedure comparative per la selezione degli incaricati.

8.2 Con la nota di riscontro sopra richiamata, il Gruppo ha riferito di essersi avvalso solo dell'attività di un funzionario amministrativo di ruolo del consiglio regionale comandato presso il Gruppo consiliare con oneri a carico del Consiglio stesso. Quanto al profilo relativo alla attestazione di veridicità dell'attività svolta, il Gruppo ha fornito riscontro richiamando la complessa procedura descritta all'art. 12 del disciplinare del Gruppo che affida sostanzialmente al Consigliere ordinante e alla successiva verifica del Presidente l'attestazione della veridicità. Pertanto, essendo presenti sulla documentazione prodotta le richieste autorizzazioni e attestazioni dell'effettivo svolgimento dell'attività in coerenza con il richiamato disciplinare, il Collegio ritiene superato il rilievo. Infine, quanto all'ultimo profilo di criticità comune a tutti gli incarichi, con la delibera n. 70 la Sezione quanto alle procedure di selezione dei professionisti incaricati segnalava, come già rilevato con la precedente delibera n. 111/2025/FGR, la non chiara riferibilità dei preventivi trasmessi alle diverse procedure di affidamento concluse con i contratti stipulati dal Gruppo. In riscontro il Gruppo ha trasmesso un prospetto riepilogativo secondo le indicazioni richieste in conformità alle previsioni del disciplinare del Gruppo (art.11), pertanto alla luce delle controdeduzioni si ritiene superato il rilievo.

8.3 Si rilevava altresì, la presenza in calce ad alcuni contratti (e segnatamente di quelli con Ditta Cirillo, con la Dreamer srls, con la Artide srls, con la PF Edizioni srl e con la Hubilmente srl) della sottoscrizione da parte di un non meglio specificato “Responsabile amministrativo” che non risulta però identificato nel contratto stesso. Posta l’assoluta estraneità di tale figura all’impianto del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 si chiedeva di riferire sulla sua introduzione, sulle funzioni svolte e sulle modalità di nomina e di retribuzione del “responsabile amministrativo”. A tal proposito, nella nota di riscontro si è precisato di aver considerato la figura di “responsabile” come quella di “coordinatore amministrativo” e svolgendo per il Gruppo la funzione di “garante della regolarità amministrativa interna, fungendo da snodo tra le decisioni politiche del Gruppo e la loro corretta formalizzazione contabile. In ogni caso, ha precisato che l’onere economico per il pagamento del trattamento economico per le funzioni anzidette è direttamente a carico del bilancio del Consiglio regionale, **tale circostanza consente il superamento del rilievo cionondimeno si raccomanda di prevedere espressamente nel disciplinare o comunque nel provvedimento di incarico le competenze del funzionario preposto al ruolo di “coordinatore amministrativo”.**

8.4 Infine, quanto alle plurime contestazioni relative all’inerenza dell’attività di comunicazione svolta dagli incaricati, il Gruppo ha evidenziato che l’allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ammette espressamente spese per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo consiliare come dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo e che la riferibilità di un sito internet al presidente del gruppo (ma la riflessione può estendersi anche agli altri consiglieri privi di tale qualifica) o la mancanza di un sito esclusivamente intestato al gruppo non possa costituire di per sé motivo di irregolarità (v. in particolare incarico alla società Artide s.r.l.s.). Ne deriva che la comunicazione relativa alle proposte di legge, interventi in aula e altre attività istituzionali rientra nella fisiologica estrinsecazione del mandato rappresentativo.

9. Incarico conferito alla DREAMER S.r.l.s.

Il contratto di “*collaborazione per la comunicazione Rapporti con i media*” con la società Dreamer S.r.l.s. (c.f. 08421091219 con sede legale in via A. Palumbo, n. 7, Giugliano in Campania, Na) è stato autorizzato in data 7 gennaio 2025 dal Vicepresidente del Gruppo e sottoscritto in pari data dal Presidente Giovanni Porcelli (v. allegato n.15). La durata contrattuale prevista

è dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, mentre l'oggetto del contratto, è quello di *“fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione a sostegno del lavoro del Consigliere Giovanni Porcelli”*. Più nello specifico, l'attività che la società incaricata si impegna a svolgere è quella di *“fornire assistenza al Consigliere... nelle seguenti attività a) Rapporti con la stampa[...] ; b) progettazione e pianificazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere; c) Cura dei social media e diffusione note stampa [...]”*. Il compenso per tali attività è di euro 7.000, comprensivo di iva. Con la nota di riscontro alle richieste di integrazione documentale, il Gruppo ha trasmesso i post dell'attività svolta consentendo il superamento dei rilievi formulati con la delibera n. 70/2026. In ordine ai profili fiscali e contributivi dell'incarico, anch'essi oggetto di rilievo, è stata trasmessa nuovamente attestazione dell'assenza di dipendenti ribadendo quindi l'assenza del DURC; quanto al rilievo relativo alla riscontrata assenza dei bilanci depositati nel Registro delle Imprese è stata trasmessa una mail con la quale la società ha riferito di aver sollecitato il proprio commercialista al deposito dei bilanci e ha chiarito di non essere parte di un gruppo societario né di essere controllata o collegata ad altre società ma semplicemente di avvalersi sul piano operativo di della collaborazione anche di altri operatori. **Alla luce delle integrazioni e chiarimenti forniti, si ritengono superati i rilievi, cionondimeno si raccomanda per il futuro di richiedere maggiore trasparenza agli operatori economici cui si intenda conferire incarichi quandanche di natura fiduciaria, in quanto una società che non deposita i bilanci per un tempo così lungo rende opaca la propria situazione economica e patrimoniale e incide sull'affidabilità della stessa stridendo con l'esigenza di trasparenza e di pubblicità sottesa alla natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale e destinati alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari.**

10. Incarico professionale De Blasis

L'incarico al sig. Alessandro De Blasis (c.f. DBLLSN94A24A783N) è stato autorizzato in data 3 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Luigi Abbate (v. allegato n. 16). La durata contrattuale prevista è dal 1° marzo 2025 al 30 settembre 2025. Quanto all'oggetto del contratto, l'accordo prevede che consista nell' *“informare in maniera omogenea [...] sull'attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento”* (Cons. Luigi Abbate, n.d.r.). L'incaricato, in forza dell'articolo 2 si è impegnato a svolgere l'attività di a) *“organizzazione dell'eventuale ufficio stampa, composto dagli altri*

professionisti incaricati [...] b) organizzazione di eventuali conferenze stampa [...] c) diffusione delle note stampa, quando necessarie, dei Consiglieri del Gruppo [...] d) rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive [...]". Per tali attività è stato previsto un compenso di euro 2.000, comprensivo di Iva e INPGI se dovuti.

Con la delibera di comunicazione si evidenziava che il contratto definiva a pag. 2 il De Blasis come *"giornalista [...] professionista che meglio può assicurare il supporto di cui alle precedenti linee [...]"* (v. allegato n.16, contratto cit., pag. 2). Tuttavia, dall'esame del CV presentato dal De Blasis, si evidenziava, non vi era alcun riferimento al possesso della qualifica di "giornalista" (professionista e/o pubblicista). Su tale aspetto il Gruppo ha ribadito che l'incarico affidato al De Blasi non presuppone la qualifica di giornalista e che si è trattato di un incarico di consulenza nell'ambito della comunicazione. Tenuto conto, pertanto, che l'indicazione del professionista come giornalista è stato un evidente *lapsus calami* ritiene il Collegio superato il rilievo.

Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, il Gruppo ha chiarito che il pagamento effettuato in data 21 novembre 2025, tramite F24, codice tributo 1040, per un importo pari a euro 400 si riferisce al contratto in parola.

11. Incarico alla società ARTIDE s.r.l.s.

L'incarico alla società Artide s.r.l.s (P.IVA e C.F. 95292580636) è stato autorizzato in data 5 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Giovanni Savastano (v. allegato n. 17). Tenuto conto che nel contratto era stata prevista la scadenza del 31 dicembre 2025 è stato richiesto di comprovare l'interruzione delle attività di comunicazione a far data dal 9 ottobre nei mesi ricadenti nel divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A al dpcm 21 dicembre 2012, in base al quale non sono consentite le spese inerenti alla predetta attività nel periodo antecedente alla data delle elezioni a tutela della par condicio nelle competizioni elettorali. Invero, con decreto n. 247 del 24 settembre 2025, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Per cui, dalla data del 9 ottobre 2025 di affissione dei manifesti di

convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, era vietato lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Sul punto il Gruppo, con la nota di riscontro, ha riferito di aver interrotto ogni attività di comunicazione prima della scadenza contrattuale e precisamente già nel mese di settembre "per evitare qualsiasi possibile sovrapposizione con il periodo di divieto di comunicazione istituzionale preelettorale"; ha inoltre aggiunto che *"la fattura finale del 30 settembre 2025 liquida esclusivamente le prestazioni rese fino a quella data e che nessuna attività è stata svolta né pagata per il periodo successivo"*.

Quanto all'oggetto del contratto, l'accordo prevede all'articolo 1 *"di fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione a sostegno del lavoro del Consigliere Giovanni Savastano componente del Gruppo (...)"*. Il successivo articolo 2 prevede che l'attività consiste nel fornire assistenza al consigliere Giovanni Savastano nelle seguenti attività: *"a) Rapporti con la stampa e gli altri mass media; b) Progettazione e pianificazione di conferenze stampa ed iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere c) Diffusione delle note stampa, organizzazione di interviste [...] d) Ideazione e gestione dominio e sito web; e) Ideazione e contenuti sito web; f) ideazione grafica; g)ideazione e gestione profili social media; h) ideazione e Gestione contenuti social media"*. A fronte di tali attività è previsto complessivamente un corrispettivo di euro 6.000,00 sebbene inizialmente fosse stato autorizzato l'importo di euro 9.000,00. Il pagamento è avvenuto con tre bonifici emessi in data 4 agosto 2025 di euro 3.000 e due in data 27 ottobre 2025 di euro 1.500 ciascuno.

Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, la Sezione chiedeva conferma dell'assenza di dipendenti a comprova dell'esonero dalla produzione del DURC, tenuto conto che dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile – quello del 2023 - pubblicato sulla banca dati "Telemaco" del Registro delle imprese, risultava nei ruoli della società, la presenza di n. 1 dipendente. Sul punto in sede di riscontro il Gruppo ha prodotto l'attestazione della società, con accluso documento di riconoscimento del rappresentante legale, con la quale viene ribadito l'esonero dall'obbligo di DURC per assenza di personale dipendente affermando che il personale in servizio nel 2023 sia stato *"licenziato nel 2024 e non risulta più nelle disponibilità dell'azienda scrivente"*. Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Gruppo, il Collegio ritiene superati i rilievi.

12. Incarico professionale al dott. Mario Cirillo

L'incarico al dott. Mario Cirillo (P.IVA 06149330653 e C.F. CRLMRA73D01H703A) è stato autorizzato in data 18 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. allegato n. 18).

Il contratto la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2025, prevede come oggetto quello di *“fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro del Consigliere Volpe Andrea...”*. In particolare, il professionista si è impegnato a *“fornire assistenza al Consigliere nelle seguenti attività: pubblicazione sul sito online “AGENDA POLITICA” delle interviste programmate a contenuto esclusivo sulle attività istituzionali del Consigliere Andrea Volpe su scala provinciale e territoriale”*. A remunerazione delle prestazioni rese è previsto un corrispettivo di euro 1250 iva inclusa sebbene l'autorizzazione disposta prevedesse un compenso leggermente superiore (1.500 iva inclusa). Con la delibera di comunicazione si chiedeva in particolare di trasmettere, a corredo dell'autodichiarazione del professionista in merito al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, il documento di riconoscimento del dichiarante effettivamente trasmesso con la nota di riscontro, risultando pertanto superato il motivo di rilievo.

13. Incarico società HUBILMENTE S.r.l.

L'incarico alla società HUBILMENTE S.r.l. (P.IVA e C.F. 058993720655) è stato autorizzato in data 10 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. allegato n. 19). Il contratto la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2025 prevede come oggetto quello di *“fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro del Consigliere Volpe Andrea...”*. In particolare, ai sensi dell'art. 2, l'attività che la società si impegna a svolgere è quella di fornire assistenza nei seguenti ambiti: a) *“rapporti con la stampa e gli altri mass media; b) Progettazione e pianificazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere; c) diffusione note stampa, organizzazione di interviste su quotidiani e televisioni”*. Il compenso previsto per la remunerazione delle sopra riportate attività è di euro 3.500, comprensivo di iva.

Con la delibera di comunicazione, in disparte i profili relativi all'inerenza superati alla luce delle controdeduzioni del Gruppo (v. *supra* § 8.4) si chiedeva di relazionare in merito ad una discrasia che si osservava tra le attività affidate (v. art. 2 del contratto sopra elencate) e quelle che la società ha attestato in fattura di aver svolto e per le quali è stata pagata con bonifico del 21 novembre 2025. Infatti, nella fattura (invero già nel preventivo) la società riferisce di aver realizzato l'attività di *"supporto al Consigliere regionale Andrea Volpe nella gestione, pubblicazione e aggiornamento dei suoi canali social, nello specifico: Facebook, Instagram, TikTok, You Tube, con contenuti mirati e dedicati esclusivamente alla promozione delle sue iniziative istituzionali"*. Con la nota di risconto, il Gruppo ha osservato che la *"discrasia è solo apparente"* in quanto *"le attività strategiche definite nel contratto (es. rapporti con i media) trovano la loro concreta attuazione operativa nelle attività relazionate in fattura (es. gestione canali social). La seconda è la declinazione pratica della prima, secondo una strategia comunicativa che ha privilegiato gli strumenti digitali per la loro efficacia e capillarità"*. Alla luce delle controdeduzioni si ritiene il rilievo superato.

14. Incarico alla società PF Edizioni S.r.l.

L'incarico alla società PF Edizioni S.r.l. (P.IVA e C.F. 03648070617) è stato autorizzato in data 7 gennaio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Maria Luigia Iodice (v. Allegato n. 20).

Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 15 luglio 2025 ha ad oggetto *"l'attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro della Consiglieria Iodice Maria Luigia [...]"*. In particolare, l'attività che la società si è impegnata a svolgere, attiene alla pubblicazione su rivista settimanale *"Caserta focus"* e sul sito *"www.casertafocus.net"* delle interviste programmate *"a contenuto esclusivo sulle attività istituzionali della Consiglieria Iodice su scala provinciale e territoriale"*. Per tali attività è stato previsto un compenso di euro 2.000, comprensivo di iva, pagato per euro 1.997,97 a mezzo di bonifico bancario in data 21 luglio 2025. Con la delibera di comunicazione, in disparte i profili relativi all'inerenza superati alla luce delle controdeduzioni del Gruppo (v. *supra* § 8.4), si chiedeva di relazionare sullo svolgimento delle attività affidate nel corso dell'intera durata del contratto. Infatti, si osservava che il contratto *"sottoscritto in data 7 gennaio 2025 e l'art. 3"* si premurava di individuare in questa stessa data la decorrenza dell'efficacia del vincolo negoziale; tuttavia,

dalla documentazione trasmessa sembrava che le attività avessero avuto inizio solo il 24 maggio 2025 e fossero terminate il 21 giugno 2025. In tale periodo, infatti risultavano pubblicati su “Caserta focus” n. 2 articoli, rispettivamente in data 24 maggio e 21 giugno 2025, e n. 11 pubblicazioni sul quotidiano on line casertafocus.net. A tal riguardo, il Gruppo ha rimarcato che il compenso pattuito ha “*natura forfettaria*” e che “*remunera sia la disponibilità del fornitore per l’intero periodo contrattuale sia le prestazioni effettivamente rese nei periodi di picco dell’attività istituzionale la cui congruità è stata attestata dal Consigliere referente*”. **Il Collegio non ritiene, invero, condivisibile tale considerazione, non potendosi remunerare la mera disponibilità del professionista ad effettuare l’attività dedotta in contratto anziché l’effettivo svolgimento della prestazione pattuita. Diversamente opinando verrebbe vanificato anche il controllo del Giudice contabile che, come ricordato sopra, ha natura sostanziale e deve svolgersi secondo i parametri di legalità, della veridicità e correttezza (v. supra § 3). Cionondimeno, la circostanza per la quale il contratto preveda nell’oggetto plurime attività per le quali definisce un compenso complessivo e determinato in misura forfettaria per l’intera durata, consente ad avviso del Collegio il superamento del rilievo.**

Il Collegio, infine, ritiene superati i rilievi formulati con riferimento al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all’articolo 3, comma 3, dell’Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012 avendo trasmesso la documentazione mancante.

15. Incarico conferito al giornalista Boccia Antonino Roberto

L’incarico conferito al professionista Boccia Antonino Roberto (C.F. BCCNNN97C17A091K, P.IVA 058877170651) è stato autorizzato in data 3 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. Allegato n. 23). Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 agosto 2025 prevede come oggetto fra l’altro, quello di “*informare in maniera omogenea [...] sull’attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento*”. In particolare, l’attività che l’incaricato si è impegnato a svolgere è la seguente: “*a) organizzazione dell’eventuale ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati [...] b) organizzazione di eventuali conferenze stampa [...] c) diffusione e redazione degli articoli sul quotidiano on line “La Città”*”. Per tali attività è stato pattuito un compenso di euro 1250 iva inclusa, pagata con bonifico bancario in data 14 ottobre 2025.

Con la delibera di comunicazione si rilevava in particolare si formulavano rilievi in ordine al concreto espletamento dell'incarico nell'intero arco di durata del contratto.

Infatti, come detto l'accordo veniva sottoscritto in data 3 febbraio e l'art. 3 individuava in questa stessa data la decorrenza dell'efficacia del vincolo negoziale, tuttavia dalla documentazione trasmessa sembrava che le attività della società avessero avuto inizio solo alla fine del mese di marzo 2025 (v. indicazione in fattura n. 56, dell'8 settembre 2025 e report riepilogativo) e si fossero concluse il giorno 6 agosto 2025 e che le stesse fossero consistite unicamente nella pubblicazione di n. 9 articoli sul quotidiano on line "La Città ".

A tal riguardo, come per l'incarico precedente, il Gruppo ha rimarcato che il compenso pattuito ha *"natura forfettaria"* e che *"remunera sia la disponibilità del fornitore per l'intero periodo contrattuale sia le prestazioni effettivamente rese nei periodi di picco dell'attività istituzionale la cui congruità è stata attestata dal Consigliere referente"*. **Come già osservato nel precedente paragrafo, il Collegio non ritiene condivisibile tale considerazione, non potendosi remunerare la mera disponibilità del professionista ad effettuare l'attività dedotta in contratto anziché l'effettivo svolgimento della prestazione pattuita. Diversamente opinando verrebbe vanificato anche il controllo del Giudice contabile che, come ricordato sopra, ha natura sostanziale e deve svolgersi secondo i parametri di legalità, della veridicità e correttezza (v. supra § 3). Cionondimeno la circostanza per la quale il contratto preveda nell'oggetto plurime attività per le quali definisce un compenso complessivo e determinato in misura forfettaria per l'intera durata, consente ad avviso del Collegio il superamento del rilievo.**

Il Collegio, infine, ritiene superati i rilievi formulati con riferimento al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012 avendo trasmesso la documentazione mancante.

16. Incarico conferito al giornalista Gianluca Pota

L'incarico conferito al giornalista (P.IVA 04310140613 – CF PTOGLC76S14B963V) è stato autorizzato in data 2 gennaio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente alla Consigliera Maria Luigia Iodice (v. Allegato n. 21). Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2025 prevede come oggetto fra l'altro, quello di *"informare in maniera omogenea [...] sull'attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento"* (Cons. Maria Luigia Iodice, n.d.r.). Più specificamente, l'articolo

2 del contratto prevede le seguenti attività: *“a) organizzazione dell’eventuale ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati [...] b) organizzazione di eventuali conferenze stampa [...] c) diffusione delle note stampa...dei Consiglieri del Gruppo; d) Gestione e aggiornamento quotidiano, una volta ogni due giorni, della pagina Facebook Ufficiale del Consigliere Regionale di riferimento del Gruppo, inserendo post con foto ed anche, laddove necessario, video interviste...”*. Per tali attività è stato stabilito un compenso onnicomprensivo pari a euro 5.000 comprensivo di iva e INPGI, pagato con due bonifici ordinari del 4 agosto 2025, per un importo di euro 3.000 e del 17 ottobre, per l’importo di euro 2.000. Con la delibera di comunicazione si chiedeva di trasmettere il documento di identità del dichiarante l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all’articolo 3, comma 3, dell’Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, effettivamente acquisito con la nota di riscontro. Il Collegio ritiene pertanto superato anche tale ultimo rilievo.

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

1. la regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare del “Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani” nei termini, con le precisazioni e le raccomandazioni di cui in parte motiva;
 2. la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, nelle forme di legge, per il seguito di competenza.
- Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026.

Il Relatore

Ilaria Cirillo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria il

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato